

Mercoledì 6 aprile 2011

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 - Sezione III - Commissione

P7_TA(2011)0128

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III – Commissione (07704/2011 – C7-0072/2011 – 2011/2022(BUD))

(2012/C 296 E/27)

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
 - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 37 e 38,
 - visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, definitivamente adottato il 15 dicembre 2010 ⁽²⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽³⁾,
 - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011 presentato dalla Commissione il 14 gennaio 2011 (COM(2011)0009),
 - vista la posizione del Consiglio, del 15 marzo 2011, sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 (07704/2011 – C7-0072/2011),
 - visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0115/2011),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 al bilancio generale 2011 ha lo scopo di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo di 182,4 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento, al fine di mitigare le conseguenze delle inondazioni causate dai nubifragi abbattutisi su Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca, Ungheria, Croazia e Romania,
- B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 è inteso a iscrivere formalmente tale adeguamento nel bilancio 2011,
- C. considerando che la dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento allegata al bilancio per l'esercizio 2011 prevedeva la presentazione di un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti inclusi nel medesimo bilancio si fossero rivelati «insufficienti per coprire le spese»,
- D. considerando che il Consiglio ha deciso di creare una «riserva negativa», come previsto dall'articolo 44 del regolamento finanziario,
- E. considerando che la decisione del Consiglio è puramente pragmatica e non costituisce una soluzione sostenibile e valida dal punto di vista finanziario per far fronte ai potenziali fabbisogni imprevisi in futuro, per cui dovrebbe essere considerata come un'opzione *una tantum*,
- F. considerando che il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare «al più presto» una proposta per l'utilizzazione della riserva negativa,

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1

⁽²⁾ GU L 68 del 15.3.2011.

⁽³⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Mercoledì 6 aprile 2011

- G. considerando che il prossimo progetto di bilancio rettificativo relativo all'iscrizione in bilancio dell'eccedenza dell'esercizio 2010 offrirà un'ottima opportunità per utilizzare la riserva negativa,
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011;
 2. è del parere che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea debba essere attivato in tempi quanto più possibile rapidi dopo una catastrofe naturale, e che sia necessario non solo evadere le richieste di assistenza finanziaria ma anche procedere alla valutazione e all'elaborazione delle proposte nonché all'adozione dei necessari atti legislativi e di bilancio in maniera rapida ed efficace;
 3. invita la Commissione, fatto salvo il suo diritto di iniziativa, a fare ricorso al progetto di bilancio rettificativo relativo all'iscrizione in bilancio dell'eccedenza dell'esercizio 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento finanziario, al fine di utilizzare la riserva negativa;
 4. approva senza modifiche la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 e incarica il suo Presidente di dichiarare che il bilancio rettificativo n. 1/2011 è stato definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'UE - Inondazioni nel 2010 in Polonia, Slovacchia, Ungheria, Repubblica ceca, Croazia e Romania

P7_TA(2011)0129

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

(2012/C 296 E/28)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0010 – C7-0023/2011),
- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 26,
- visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽²⁾,
- vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata il 17 luglio 2008 durante la riunione di concertazione sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea,
- vista la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0114/2011),

1. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.